



## TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

*Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle Esecuzioni forzate*

nella procedura esecutiva n. 295 | 17 promossa

DA

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

CONTRO

~~XXXXXXXXXXXXXX~~

Il Giudice dell'Esecuzione Immobiliare, esaminati gli atti e la documentazione depositata,

**DISPONE**

procedersi alla vendita dei beni immobili indicati esattamente nella relazione di stima del perito, secondo la divisione in lotti dal medesimo proposta, identificati nel fogli allegato alla presente ordinanza da intendersi parte integrante della stessa

**DISPONE**

**CON SEPARATI PROVVEDIMENTI LA NOMINA DEL CUSTODE E LA LIBERAZIONE DEI BENI**

tenuto conto che a far tempo dal 10.4.2018 tutte le vendite disposte devono svolgersi secondo modalità telematiche ai sensi del novellato art.569 c.p.c., salvo che non si evidenzino peculiari ragioni che inducano a ritenerre che questa modalità sia pregiudizievole per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;

considerato che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate dai creditori ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;  
ritenuto che in questo primo periodo sia opportuno favorire una gradualità nell'abbandono delle vendite tradizionali e avvicinare a poco a poco l'utenza alle vendite telematiche per cui tra le modalità di vendite disciplinate dal D.M. n.32/2015 si reputa di adottare il modello della vendita sincrona mista previsto dall'art.21, che prevede la presentazione delle offerte sia in via telematica che su supporto analogico e dispone lo svolgimento della gara dinanzi al professionista tra gli offerenti telematici che partecipano in via telematica e gli offerenti su supporto analogico che partecipano di persona o a mezzo avvocato delegato;

**DELEGA**

le operazioni di vendita telematica sincrona mista

al professionista

Aus. Guido Nelli Lorenzo

già iscritto nel relativo elenco di cui all'art. 179 ter delle disp. di attuazione del c.p.c. per le operazioni di vendita dei beni pignorati.

**FISSA**

il termine di ventiquattro mesi per l'espletamento delle attività delegate,

dispone che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo, dimane che nel periodo il delegato provveda all'implemento di non meno di 3 esperimenti di vendita al anno a prezzo progressivamente ribassato di 1/4 e di 1/4 dopo il quarto esperimento di vendita, si riserva di poter porre tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso.

#### STABILISCE

che tutte le vendite siano tenute presso lo studio del professionista delegato ovvero un una Sala 250,00 per esperimento di vendita a prescindere dal numero dei loti, purché gli ambienti in cui si svolgerà la vendita telematica siano dotati di connessione internet in fibra ottica e portabili (per l'ipotesi di assenza di forze pubbliche), di almeno due computer disponibili degli operatori in sede di sistema di vicinaggio/tavozione; di connessione in Wi-Fi o Ethernet (con connessione multistruttura (router/switch e scanner); tenuto conto che in forza del D.M. n. 32 del 2015 le operazioni relative allo svolgimento della vendita giudice controllano da un "referente", escluso il professionista delegato, determina saranno necessariamente espletate sotto la cura del gestore, quale soggetto autorizzato dal gestore che la riceve dal gestore può essere sostituita in autonomia dal giudice ex art.68 c.p.c., tra i soggetti iscritti nel Registro gestori delle vendite telematiche.

#### NOMINA

quali gestore della vendita telematica per la presente procedura esecutiva la società:

- ZUCCHETTI SOFTWARE GIURIDICO SRL che vi provvederà a mezzo del suo portale [www.zucchettilaw.it](http://www.zucchettilaw.it);
- ✓ Aste Giudiziarie Online SPA che vi provvederà a mezzo del suo portale [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);
- ASTALGALLINET S.p.A. che vi provvederà a mezzo del suo portale [www.astalgalinet.it](http://www.astalgalinet.it);
- EDICOM FINANCI S.p.A. che vi provvederà a mezzo del suo portale [www.garavintural.it](http://www.garavintural.it);
- NOTARTECH S.p.A. che vi provvederà tramite il suo portale [www.astejpubliche.notaritech.it](http://www.astejpubliche.notaritech.it).

#### DETERMINA

la forza del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un secento di euro 1.000,00 fondo spese, ci alberghi €1.000,00 (per l'eventuale pagamento della tassa delle asta, del gestore delle entrate tempi pieni, sub norma e avvertendo che in caso di omesso versamento il professionista verserà pena sanziose provvedere ad apposita informazione ai fini della valutazione del giudice in ordine al riserva di deporre il versamento di ulteriori anticipi ad iscrizione del professionista delegato).

#### INDIVIDUA

LE SEGUENTI FORMALITÀ PUBBLICITARIE che saranno curate dal professionista delegato:

- 1) pubblicazione sul Portale della Vendita Pubblica del Ministero della Giustizia ai sensi quanto a carico del creditore precedente che circa al più presto la pubblicità su detto portale subito dopo copia dello ricevuta di pagamento telematicamente nel fascicolo della procedura e comunque non oltre 60 giorni prima dell'esperimento di vendita, con l'avvertenza che l'omessa pubblicazione sul Portale per causa imputabile al creditore precedente o al creditore intervenuto minore anche se richiesto dal creditore precedente o di quello incaricato art. 61,631 bis c.p.c., comunque per gli immobili il cui prezzo base di asta è superiore a €100.000,00 e solo per il primo dato liquido per la vendita, a cura del professionista delegato e con richiesta di emissione fattura a nome del creditore precedente, nel quadriennio 1960 di Bergamo, con applicazione delle tariffe

riservate a Edicom Finance S.r.l.; esso dovrà contenere tutti i dati essenziali dell'avviso di vendita (volte);

- 2) pubblicazione dell'ordinanza, dell'avviso di vendita e copia della petizione con i relativi allegati regolarmente iscritti all'elenco ministeriale come previsto dal DM 31/10/2006 in un termine non inferiore a quarantacinque giorni prima della data fissata per la vendita sui due siti indicati:

- ✓ [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)
- [www.astechimmobiliare.it](http://www.astechimmobiliare.it)
- ✓ [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)
- [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net)

La richiesta di pubblicazione dovrà essere inviata dal richiedente direttamente al sito internet precedentemente alla documentazione già copiata dai dati sensibili;

- 3) pubblicazione della sintesi dell'avviso di vendita con eventuali foto sulla Rivista Aste Giudiziarie ed, altrettanto e relativo Free Press dedicato al Tribunale di Bergamo eseguita da Edicom Finance ovvero su nazionale e relativo Free Press dedicato al Tribunale di Bergamo eseguita da Edicom Finance ovvero su nazionale e relativo Free Press con le medesime caratteristiche, a scelta del creditore precedente;

- 4) per beni di particolare rilevanza o con valore base d'asta superiore ad Euro 500.000,00 l'atto di vendita andrà pubblicato anche sul quotidiano nazionale di cronaca "Sole24ore" alle tariffe applicate dalla concessionaria ad Edicom Servizi;

Ai sensi dell'art 569 III co. c.p.c.,

#### STABILISCE

- Pofferta minima nell'importo pari al prezzo base ridotto del 25%;
- che se il tentativo di vendita va deserto in quello successivo il prezzo base sarà inferiore al precedente di un quarto e, dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, sarà inferiore al precedente della metà;

#### DETERMINA

le seguenti modalità di espletamento delle attività delegate:

#### ATTIVITÀ PRELIMINARI

il delegato provvederà preliminarmente:

- a verificare la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti, la completezza della documentazione prodotta e la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, nel caso in cui risultino differenti doverà essere informato gli altri creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso previsto dall'art. 498 c.p.c. il professionista ne informerà con solerzia questo giudice;

ad scrivere il certificato di destinazione urbanistica e le mappe catastarie, se non riportate agli atti;

a redigere il rapporto stenografato iniziale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 series d.l. 18 ottobre 2012 n.179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n.221, come modificato dal d.l. 5 maggio 2016, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2016, n. 119;

- al acquistare il certificato di stato civile del debitore eseguito al fine di verificare se i beni pignorati ricadono in comune legale ai sensi dell'art. 177 c.c.;
- a controllare lo stato di diritto in cui si trovano gli immobili, la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Legge n. 47 del 1985 e successive modifiche;

all'apertura di un conto corrente per la singola procedura presso mi Istituto Bancario della piazza di Bergamo, comunicando sia dalla prima relazione gli elementi identificativi del conto;

a informare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di vendita, il gestore della vendita telematica della nomina dello stesso, e ad applicare nei successivi 10 giorni l'accertamento della telematica della nomina dello stesso;

carta del gestore contenente la dichiarazione di cui all'art. 10 II co. D.M. n.32/2015 e a depositarla in allegato al rapporto stenografato iniziale;

a redigere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'avviso di vendita senza incarico, contenente le seguenti indicazioni:

- numero di risalto della procedura;
- numero del professionista designato alla vendita;
- numero lotto;
- diritto reale posto in vendita (piena proprietà, nuova parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, ecc.);
- tipologia del bene (appartamento, terreno, villa, negozio, locale, ecc.);
- comune ed indirizzo ove è situato l'immobile;
- caratteristiche (superficie, vani, piano, bilancio, ecc.);
- eventuali pertinenze (balcone, terrina, box, posto auto, giardino, ecc.);
- titolo di occupazione (libero, occupato, perduto sotto titolo, in corso di liberazione);
- ammontare del prezzo base e dell'offerta minima che può essere formulata;
- PA non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 5/1 c) c), e luogo della presentazione delle offerte se richiesto dal carico;
- modalità della vendita (telematica o non telematica);
- modalità di presentazione dell'offerta analogica o di quella telematica; luogo di presentazione delle stesse; codice IBAN per l'offerta che consente la ricezione della cauzione e ammissione delle ore fissate per la deliberazione dell'offerta e per la gara tra gli offerenti, da tenersi due giorni liberi da scadenza dal termine di presentazione delle offerte sia depositate in forma cartacea che telematica, davanti a sé, la disciplina generale della gara successiva sia depositate in forma cartacea che specifica con le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente tramite il portale delle Vendite Pubbliche;
- il sito Internet dove è pubblicato l'avviso di vendita, la tabellone di stima e i relativi allegati;
- la residenza o eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancelleria;
- avvertimento che nel termine di 120 giorni dall'approvazione dovrà essere versato, oltre al prezzo, un fondo minore (pari di regola al 15%) riservato per pagamento delle spese connesse al decreto di trasferimento sul conto corrente della procedura.

#### Nei precedenti avvisi dovrà essere:

indicare la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 30 del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'art. 46 del medesimo testo unico e di cui all'art. 40 della l. 26 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di diversa classificazione di tale terreno, tale da determinare le notizie di cui all'art. 46, co. 1 del citato testo unico, precisando che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica esistente, come intrecciato e modificato dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non ve farà menzione nell'avviso, l'appagamento, potrà riconoscere con riferimento alle rispettive normative urbanistiche esistenti, concessione o permesso di riapertura entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

- precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in eventuali differenze di valore non potranno dar luogo ad alcun giudizio, indennità o riduzione del prezzo);

- indicato che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanze di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualunque genere ivi compresi, ad esempio, spese conformistici dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi

motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non porranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, esclusosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

- evidenziato che:

- l'immobile viene venduto libero da istituzioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- se l'immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del custode giudiziario;
- gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- elaborato per il possibile sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sui siti internet di seguito indicati.

#### **DISCIPLINA DELLA VENDITA**

1. Le offerte di acquisto potranno essere presentate o in via telematica, in conformità a quanto stabilito dal Decreto 26/2/2015 n. 32 art.12 e segg., e depositate secondo le indicazioni riportate nel "Manuale Utente"<sup>2</sup> pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia, ovvero in forma cartacea.

#### **2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA PRESCRITTE DAL DECRETO MINISTERIALE**

Le offerte andranno depositate con le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che di seguito si riportano:

Art. 12

Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

- l'offerta per la vendita telematica deve contenere:
  - i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
  - l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
  - l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
  - il numero o altro dato identificativo del lotto;
  - la descrizione del bene;
  - l'indicazione del referente della procedura;
  - la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
  - il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;
  - l'importo versato a titolo di cauzione;
  - la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;
  - il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera h);
  - l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma IV o, in alternativa, quello di cui al comma V, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;
  - l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.
- Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnato, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2 code dell'International Organization for Standardization.
- L'offerta per la vendita telematica è redatta e inviata mediante un software redatto dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi visivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via

automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 1V.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica, richiedendo la ricevuta composta di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma IV del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2003, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi II e III. Quando l'offerta è formulata da più di un posta elettronica certificata degli altri offertenenti al titolare della casella pubblica o della acquisita privata autenticata per la vendita telematica, la precura è redatta nelle forme dell'articolo 5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n).

5. I documenti sono allegati all'offerta in forme di documento informatico o di copia informatica, così per immagine, nevi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di documenti alle stesseslugate dalla specifiche tecniche di cui all'art. 26.

#### Art. 13

##### Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviate a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero telefonico la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettura ii).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un unico allegato, l'autorizzazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica a provvedere al rilascio delle credenziali provvisorie identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la sottoscrizione con firma elettronica, di un documento analogico per immagine, anche non immagine è priva di elementi attivi ed ha i fornimenti previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'art. 26. Quando l'offrente non dispone di un circuito di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi autorizzati dal Ministero verifica, su richiesta dei gestori dei servizi telematici del Ministero, se il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e lo incarica in un'apposita area pubblica del portale

#### Art. 14

##### Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata del ministero della giustizia, automaticamente, dovrà non prima di ventiquattr'ore e non oltre trent'otto minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma II, elabora un elenco documenti testuale, privo di restrizioni per le operazioni di lettura e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

4. L'offerta e il documento di cui al comma 1 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive

Al fine di scongiurare il rischio che partecipino alla gara soggetti diversi da quelli previsti nel disposto dell'art.573 c.p.c. SI STABILISCE ai sensi dell'art.571 c.p.c. CHE L'OFFERTA TELEMATICA POSSA ESSERE PRESENTATA UNICAMENTE DALL'OFFERENTE (O DA UNO DEGLI OFFERENTI O DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ OFFERENTE) O DAL SUO PROCURATORE LEGALE ANCHE A NORMA DELL'ART.579 UL.C.O.C.P.C.

#### 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ANALOGICA (IN BUSTA CHIUSA)

Le offerte in forma cartacea devono essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professionista delegato, ove saranno ricevute dal personale addetto, negli orari e nei giorni indicati nel bando di vendita. Sulla busta dovrà essere indicato esclusivamente il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dall'offrente), la data della vendita e il numero della procedura.

L'offerta dovrà contenere:

- il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta); se l'offrente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge; se l'offrente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare, se l'offrente è una persona giuridica l'offerta deve essere indicata la denominazione e ragione sociale, la Partita IVA, i dati identificativi del legale rappresentante;
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
- l'indicazione del prezzo offerto che può essere inferiore al prezzo base, purché nei limiti di un quarto, arrotondato all'unità di euro;
- il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari che non potrà essere superiore al termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione;
- l'espresa dichiarazione di aver preso visione della relazione di sintesi;
- all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offrente.

4. All'offerta sia cartacea che telematica deve essere allegata prova del versamento della cauzione che si determina in un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto. Se l'offerta è depositata in forma cartacea la cauzione dovrà essere versata mediante deposito di assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura ovvero mediante bonifico bancario sul c/c della procedura che sarà comunicato nel bando d'asta dal delegato, mentre se è depositata con modalità telematica la cauzione dovrà essere versata unicamente mediante bonifico bancario sul c/c della procedura che sarà comunicato nel bando d'asta dal delegato. Se la cauzione è versata mediante bonifico bancario nella domanda dovrà essere indicato il numero di CRO dell'operazione. Si dispone che i bonifici di versamento della cauzione siano accreditati 3 giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivo) del giorno di termine ultimo per la presentazione della domanda, affinché sia consentita la verifica del buon fine dell'accreditamento.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile; si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offrente anche qualora questi non compia il giorno fissato per la vendita o non si colleghi alla piattaforma del gestore per partecipare alla gara.

6. Le buste cartacee saranno aperte unitamente alle offerte telematiche, alla presenza degli offertenenti in persona o per delega, o on line, nel giorno e nell'ora indicante nell'avviso di vendita; si precisa che potrà partecipare fisicamente l'offrente che avrà proposto dominio in formato cartaceo e potrà partecipare on line chi già ha proposto offerta telematica.

Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto in questa ordinanza;

7. La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:  
In caso di offerta unica  
Quando in una qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro in colla-

Nel corso del primo esperimento di vendita se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicazione dell'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanza di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);

- qualora non esistessero tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora non esistessero tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Nel corso degli esperimenti di vendita successivi al primo se l'unica offerta sia inferiore nei limiti di un quarto al prezzo base, si opera come segue:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

Quando per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara offerto a chi vi prenderanno parte comprendendo personalmente, sulla base della offerta più alta, nel corso di tale gara ciascuna offerta in avanzata, da effettuarsi nel termine di un minuto intituli di vendita.

I bilanci effettuati in via telematica dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita così come i rilanci effettuati da questi ultimi dovranno essere riportati nel portale del gestore della vendita telematica e tali vissuti si parteciperanno in via telematica.

Il termine di un minuto per il bilancio dovrà essere dal momento indicato dal professionista, previo accertamento della vincolarietà per tutti i partecipanti della precedente offerta.

Se la gara non può avere lungo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti, il professionista delegato dispone la aggiudicazione a favore di colui che abbia proposto la offerta più vantaggiosa alla prescelta la offerta che preveda il versamento del saldo nel più breve tempo possibile, ovvero, in subordine, quella cui sia allegata la cauzione di maggiore entità), o, in subordine a favore di colui che

Quando all'esito della gara tra gli offerenti, ovvero, nel caso di mancata adesione alla gara, all'esito della comparazione delle offerte depositate, l'offerta più alta avverrà la più vantaggiosa risulti pari al prezzo base il bene è senz'altro aggiudicato.

Se l'offerta più alta o più vantaggiosa sia inferiore al prezzo base:

- qualora un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;

- qualora nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato al miglior offerente.

8. In caso di aggiudicazione a seguito di gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c., il termine per il deposito del saldo dei prezzi e delle spese sarà comunque quello di 120 giorni ovvero quello minore indicato nell'offerta dell'aggiudicatario.

9. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara.

10. Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasta aperta notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla data del provvedimento di assegnazione, il nome del terzo dovrà dichiarare al deputato, nei cinque

l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profitare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

12. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'instituto di credito mutuante, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione: "Rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione delle somme di ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... e che le parti mutuante e mutuatario hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predebito finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto diritto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.

13. Salvo quanto disposto nel punto 8, l'importo del prezzo di aggiudicazione (dedotta la cauzione prestata) e delle spese, dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 120 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicati nell'offerta, mediante bonifico sul conto della procedura già indicato nel bando di vendita.

14. In caso di mancato versamento di quanto complessivamente dovuto (via a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (qui dovranno essere rimessi gli atti a cura del deputato) dichiererà la decaduta dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.

15. In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni dalla aggiudicazione), il deputato è tenuto a eseguire approssimativamente tutte le somme necessarie per le spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva libetazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il deputato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, l'originale della quittatura rilasciata dall'istituto di credito; l'indicazione di parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spese di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto;

16. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia trova applicazione la previsione di cui all'art. 15 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015.

#### 1. ILLIMITATORI AL TEMPO DIMENTI

Il professionista delegato provvederà, oltre agli altri adempimenti previsti dell'art. 591 bis, c.p.c. anche ai seguenti:

- a deliberare sulle offerte di acquisto senza incarico redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le descrizioni di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolgerà, le generalità degli offerenti, le descrizioni delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione con l'identificazione dell'aggiudicatario. Per la redazione del verbale, il deputato può utilizzare i dati riportati nel portale della vendita telematica e quelli del bando nel corso delle operazioni. I pceduti dati sono trasmessi dal gestore al deputato al termine delle operazioni di vendita;
- a depositare in SDI-PAK il verbale delle operazioni unitamente all'elenco redatto dal gestore;
- a sostituire il contratto digitale, dei rilanci e di colo che li hanno effettuati, i dati identificativi

dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata è il prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri differenti, le cauzioni degli stessi versate e gli estremi dei conti bancari o postali sui quali sono state addebitate;

a autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 II co. c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento del prezzo secondo quanto disposto dalla norma);

dopo la vendita si tratta più importi depositati dagli offerenti non aggiudicatasi a titolo di cauzione seranno, se bonificati, riacreditati tempestivamente ovvero restituiti, previa ricevuta,

il deboleto è da intendersi autorizzato ad eseguire in autonomia le restituzioni delle cauzioni, i sommi versate in eccesso a titolo di spese e all'effettuare i riporti in conformità ai progetti a predisporre il decreto di trasferimento da trasmettere senza indugio al giudice dell'esecuzione previsto dalla legge, il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile;

nell'art. 585 III co. c.p.c., "l'annullatore dei registri immobiliari non può arguire la trascrizione del decreto costitutivo del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso", imponendo e voltura comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'esplorazione delle formalità di cancellazione delle iscrizioni spontanee o di ogni trascrizione pregiudiziabile conseguente al decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dall'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami;

a trasmettere all'aggiudicatario la notizie trascritte dalla parte di trascrizione del decreto di trasferimento, e alle stesse le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento, dandone contumue atto nel progetto di distribuzione;

nel progetto di vendita di più loti, a disporre la connessione delle operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove per effetto dell'aggiudicazione di uno o più loti, e tenuto eventualmente conto di quanto già acquisito alla procedura, sia stata già aperta, riconosciuta immediatamente a questo giudice; le spese della procedura relative a tutti gli avvenimenti medi di risarcimento di cui al d.lgs. 55/2014 ovvero alle tasse vigenti al momento dell'aggiudicazione;

e depositare, in caso di fatto positivo della vendita, l'importo della cauzione e delle spese per il trasferimento della proprietà sul conto della procedura;

a fissare immediatamente, nel caso di fatto negativo del primo esperimento di vendita, ulteriori esperimenti di vendita da eseguirsi entro venti giorni, previa riduzione del relativo prezzo base sui limiti di quanto sopra indicato, con la precisazione che già nel verbale di data detta dovrà essere inclusa la data della successiva data da fissarsi entro un termine non superiore al trentanove giorni (art. 591 II co. c.p.c.);

ad effettuare gli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 490 primo e co. 2 c.p.c.;

alla formulazione del progetto di istituzionalizzazione (anche parziale) edelvoi vi siano ulteriori lotti in più al di fuori dell'udienza ex art. 596 c.p.c. di approvazione del progetto, e alla fissazione del versamento del prezzo, della trascrizione del decreto di trasferimento e tener conto dei tempi per depositato sino a dieci giorni prima dell'udienza fissata. Il progetto di distribuzione che sarà per la sua approvazione e dalla cancelleria comunicato alle parti. Solo, qualora le parti stiano in disaccordo il deboleto riporterà gli atti al giudice delle eccezioni che provvederà, ex art. 512

c.p.c., previa fissazione di apposita udienza, alla risoluzione della controversia. Il verbale d'udienza di approvazione del progetto sarà depositato in SIEGIC;

il progetto di distribuzione dovrà essere redatto previa acquisizione - dal creditore precedente e dai creditori intervenuti - dei consigli aggiornati dei crediti e di nota delle spese nonché previa acquisizione del provvedimento del giudice dell'esecuzione di liquidazione del compenso del professionista delegato determinato ai sensi del d.m. 15 ottobre 2015, n. 227, e dei provvedimenti di liquidazione dei compensi degli altri auxiliari nonché dei legali dei soli creditori che ragionevolmente riceveranno capienza;

al deposito dei rapporti riepilogativi sestinali, al deposito di un ulteriore rapporto riepilogativo alla scadenza della delega con contestuale richiesta di pratica, nonché al deposito del rapporto riepilogativo finale ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 terzo d.l. 18 ottobre 2012 n.179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dal d.l. 3 maggio 2015, n. 59, convertito in l. 30 giugno 2015, n. 119 secondo il formato ministeriale.

#### ASSEGNA AL CUSTODE GLA' NOMINATO I SEGUENTI ULTERIORI COMPITI:

- apporre all'esterno degli immobili un cartello con la scritta VENDESI, l'indicazione del numero e dell'anno della procedura nonché il numero telefonico del custode, visibile dalla pubblica via;
- accompagnare gli interessati a visitare i beni entro 15 giorni dalla richiesta formulata tramite il Portale delle Vendite Telematiche secondo le previsioni di cui all'art.560 V co. c.p.c., fornendo ogni utile informazione in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni. La dimissione dei beni si svolgerà con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;
- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene, o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
- depositare in via telematica verbale di tutte le operazioni effettuate nel corso degli accessi, e relazioni scemistici nel corso della custodia ed una finale conferenza rendiconcio;

#### R E N D I B I N O T O

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ingiochi ed azioni, servizi attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, carezzi di qualsiasi genere fini compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese comunionali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in per sé, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanitaria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- d) che l'immobile viene venduto libero da incidenze ipotecarie e da trascrizioni di pignorazioni e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

- c) che, qualora l'aggiudicatario non lo eserciti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ovvero sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- D) che l'elaborato peritale relativo alle stime e valutazioni degli immobili posti in vendita con la preposta ordinanza sarà disponibile per la consultazione sui siti internet sopra individuati;
- E) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonerà gli offerteneti dal compiere le visite ipotecarie e catastali;
- b) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode a chiunque vi abbia interesse;

A V V E R T I S

che in base a quanto disposto dall'art. 624, bis c.p.c., il giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, trasporre, per una sola volta, il processo fino a ventiquattr'ore mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161, bis c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con consenso dei creditori e degli offerteneti che abbiano prestato cauzione ai sensi dell'art. 571 c.p.c., all'inizio della gara.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al delegato e al custode.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari  


Vers. 22/1/2010